

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1285 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Daniel Pasquale DI FRANCESCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIEL PASQUALE DI FRANCESCO, all'epoca dei fatti calciatore, tesserato in data 27 gennaio 2017, per la società Genoa Cricket and F.C. S.p.A., in violazione dell'art 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver disputato incontri ufficiali nella stagione 2016/17 per la squadra "Giovanissimi Regionali", nonostante non fosse stata comprovata la residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella regione della società (intervenuta solamente il 15 dicembre 2016) e, comunque, in assenza del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria SCARDAMAGLIA, in qualità di esercente la potestà genitoriale del calciatore Daniel Pasquale DI FRANCESCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Daniel Pasquale DI FRANCESCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio